



**Verbale Assemblea Straordinaria
Unione Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice ODV
del 28 febbraio 2021**

Il giorno 28 febbraio 2021 alle ore 14,30 si è tenuta in forma mista: in presenza presso la Biblioteca Comunale Giovanni Ponte in Piazza Matteotti 3, ottemperando tutte le misure di distanziamento fisico previste dalla normativa emergenza Covid19 e su piattaforma ZOOM, in quanto la contemporanea presenza dei soci dell'Associazione non consentiva di conformarsi alle disposizioni governative in materia di contenimento dell'epidemia di Covid-19, l'Assemblea Straordinaria per deliberare sulle voci all'ordine del giorno.

Sono presenti all'Assemblea Straordinaria, identificati dal presidente, n 36 su n. 56 iscritti (agli atti il registro delle presenze).

Soci presenti: n. 36

Soci presenti con delega: n. 3

Soci assenti: n. 20

Verificate le deleghe e il numero legale dei presenti che permette di proseguire l'Assemblea Straordinaria il Presidente Michele Minetto nomina segretario dell'Assemblea Straordinaria Andrea Leoncini e si passa ai punti all'ordine del giorno:

1. Modifica Statuto per adeguamento agli statuti regionale e nazionale, lettura e approvazione
Nuovo nome: associazione **"Associazione Mornese – Vallestura Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo - ODV"**
2. Varie ed eventuali

Il presidente Michele Minetto entra subito in merito alle modifiche statutarie e ricorda che nell'Assemblea Straordinaria del 24 luglio 2019 il nostro statuto era stato modificato per ottemperare al D. Lgs 117/2017 "Codice del terzo Settore" e con decreto d'iscrizione 7301/2019 è stato registrato nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al n. ODV-GE-075-2019. Questa nuova modifica statutaria non va ad inficiare le modifiche precedenti, ma si è resa necessaria per adeguare il nostro Statuto agli Statuti Nazionale e Regionale, nella parte carismatica e caratterizzante la nostra Associazione.

Dopo che la Presidente ha spiegato le motivazioni della modifica più evidente ed importante e alcuni interventi dei soci si passa a votare: il cambio di denominazione di nome da "Unione Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice ODV" a **"Associazione Mornese – Vallestura Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV"**, siglabile con **"Ass.ne Mornese – Valle Stura ODV"**.

L'assemblea vota favorevolmente e all'unanimità con n. ... favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti il cambio di denominazione.

Si passa poi alla lettura e spiegazione delle altre modifiche statutarie che permetteranno all'Associazione di entrare nel Terzo Settore come ODV.

L'Assemblea dopo alcuni chiarimenti approva tutte le modifiche allo Statuto. Il nuovo Statuto viene approvato con n 36 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.

Nelle varie ed eventuali la Presidente spiega le procedure che verranno fatte con l'Agenzia dell'Entrate, con la Regione e con il livello regionale e nazionale della nostra associazione.

Terminati tutti i punti all'odg, previa lettura e approvazione del presente verbale, la riunione termina alle ore 15,30.

Il Segretario

Andrea Leoncini




UNIONE
di CAMPO LIGURE
EX-ALLIEVI IEMA

012V

Il Presidente

Michele Minetto



11/03/2021
ESSENTE
302
D. G. S. 117/17

IL FUNZIONARIO
(M...)



STATUTO



Associazione Mornese – Valle Stura **Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV**

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Associazione Mornese – Valle Stura Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV, siglabile “Ass.ne Mornese – Vallestura ODV”, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto “Associazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L' Associazione Mornese – Valle Stura ODV ha sede legale nel comune di Campo Ligure. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel solco della tradizione salesiana mornesina:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 2 dicembre 2007, n. 244.
2. Per lo svolgimento delle attività elencate sopra nel comma 1 del presente articolo in forma esemplificativa e non esaustiva:
- realizza interventi e attività sussidiaria rispetto all'ente pubblico presente sul territorio rivolta a minori, famiglie e anziani. Organizza, collabora e può anche gestire mense dei poveri;
 - promuove e favorisce l'assistenza alla terza età, con particolare attenzione agli ammalati, agli handicappati, agli emarginati, alle fasce particolarmente deboli, con ambulatorio infermieristico e medico, visite a domicilio, corsi di primo soccorso;
 - si occupa di laboratori vari e di attività formativa su temi emergenti;
 - organizza in proprio e/o collabora con altri enti in centri diurni, oratorio-centro giovanile, estate ragazzi, attività teatrali, cineforum, convegni, mostre;
 - promuove e organizza campi scuola, soggiorni, vacanze per bambini, ragazzi e adulti, pellegrinaggi e gite;
 - promuove l'organizzazione di doposcuola, percorsi formativi a carattere pedagogico, psicologico, antropologico per rendere i giovani protagonisti;
 - promuove momenti ricreativi, culturali per l'inclusione sociale, intergenerazionale e interculturale e corsi di insegnamento della lingua italiana;

all

- organizza attività sportive: conoscenza degli sport, tornei, gare, ...;
 - organizza raccolte fondi;
 - diffonde la cultura del sostegno a distanza attraverso incontri/testimonianza con volontari e missionari;
 - sostiene la difesa dei diritti umani e della pace;
 - collabora con il banco alimentare, di solidarietà e altri enti civili e religiosi, distribuisce generi alimentari e di prima necessità alle fasce più deboli;
 - Promuove la tutela della donna attraverso l'educazione, la difesa della vita e della famiglia;
 - Incentiva attraverso la formazione l'aiuto reciproco (mutualità).
3. Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
 5. La spiritualità dell'Ass.ne Mornese - Liguria Ponente ODV si fonda sul Sistema Preventivo di Don Bosco che oggi risponde alle più autentiche aspirazioni della persona: la ricerca della verità, il bisogno di Dio, l'apertura alla relazione. Si arricchisce, inoltre, degli elementi carismatici dello stile di vita e di azione di Maria Domenica Mazzarello che, con "genio femminile" ha condiviso con Don Bosco lo stesso progetto educativo e di vita.
 6. La missione dell'Associazione si traduce in un forte impegno di servizio, operando per l'affermazione della dignità umana nei più differenti contesti, prestando particolare attenzione alle fasce più deboli: minori, famiglie e anziani che si trovano in situazione di povertà o di esclusione.
 7. L'Ass.ne Mornese - Valle Stura ODV, collabora e partecipa alla missione educativa dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice mutuandone le caratteristiche e lo spirito;
 8. L'Ass.ne Mornese - Valle Stura ODV di Campo Ligure nasce, in forma non ufficiale negli anni 80.
 9. L'Associazione è socia dell'Associazione Mornese - Liguria Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV condividendo altresì le finalità e l'identità come espresse documento identitario della, attualmente denominata, Confederazione Mondiale Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice e nella Carta di Identità della Famiglia Salesiana.
 10. L'Associazione è parte del più vasto movimento delle Exallieve/i e dei Laici delle FMA, che intende promuovere e dal quale è alimentata.

vee

11. L'Associazione è gestionalmente autonoma, condivide con l'Associazione Mornese Liguria Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV le stesse finalità e la stessa spiritualità di cui al punto 9 del presente articolo.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione Mornese - Valle Stura ODV è a carattere aperto.
2. Gli associati dell'Ass.ne Mornese - Valle Stura ODV sono le persone fisiche:
 - le Exallieve e gli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
 - i laici delle opere delle FMA,
 - e tutte le persone che hanno conosciuto l'associazione, senza distinzioni etniche, sociali, culturali e religiose, che chiedono liberamente di aderirvi, si sono iscritti e si impegnano ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, il documento identitario della, attualmente denominata, Confederazione Mondiale Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la Carta di Identità della Famiglia Salesiana e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, che si riconoscano nel presente Statuto, gli eventuali regolamenti

ccca

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

- de*
2. Ai componenti degli organi dell'Associazione ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere rielette, le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, o con altri mezzi di comunicazione instant messaging (whatsapp, o altro).
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio dell'Associazione lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Le votazioni possono avvenire anche in forma elettronica sia in presenza che su piattaforma.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

cll

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In seconda convocazione a distanza di 24 ore dalla prima è regolarmente costituita con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, i membri dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti funzionali all'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ass.ne Mornese - Vallestura ODV;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14. L'Assemblea ordinaria e straordinaria può realizzarsi in presenza o on line su piattaforme o in entrambe le forme a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia con
- assem
- sia co
simult

ART. 10 - Co

1. Il Consig
membri

consigli

tra i pr

Consig

117/7

2. Il Co

attua

dire

3. Il Co

dei

vo

4. Il

al

a

e

5.

cllo

- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - decide in merito alle attività diverse art. 3 dello statuto;
 - può decidere di lavorare attraverso la costituzione di un Ufficio di Presidenza regolamentato con apposite norme nel regolamento;
 - predisporre e modifica eventuali regolamenti per l'attuazione dello Statuto e per disciplinarne gli aspetti organizzativi più particolari;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - mantiene rapporti reciproci con la Direttrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e il suo Consiglio ove presente un'opera delle FMA.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il Tesoriere è corresponsabile con il Consiglio Direttivo della gestione amministrativa.
11. Il Segretario è responsabile delle pratiche dell'ufficio di segreteria.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio dell'Associazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno tre volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.



ART. 14 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di appositi conti correnti stabiliti dal consiglio Direttivo e intestati all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria, previa approvazione del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Tesoriere procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa

destinazione
disposizioni c

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione
Legislativo
vigente.
2. L'assemblea
la discipli

ART. 21 - Co

1. Nel
Au
Co
(r
a
1
- 2.

ART. 1

deed

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Consigliera FMA

1. Nell'Associazione dove sono presenti nel territorio le Figlie di Maria Ausiliatrice viene designato dall'Istituto locale un loro membro delegato - Consigliera FMA - figura di raccordo tra l'Istituto e l'associazione stessa (non è inserita negli organi sociali), rappresenta l'Istituto nell'animazione e accompagnamento formativo dell'associazione facendosi garante del patrimonio carismatico. Tale figura è disciplinata da apposito regolamento.
2. Nell'Associazione dove non sono presenti nel territorio le Figlie di Maria Ausiliatrice, la Consigliera FMA membro del Consiglio Direttivo della Ass.ne Mornese - Liguria ODV, indicata dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, come propria delegata, tra persone membri dell'Istituto, curerà l'aspetto carismatico salesiano-mornesino.

ART. 22 - Referente Laico/a

1. Il Referente laico/a è una figura, scelta all'interno dell'Associazione, disponibile ad accettare un impegno di corresponsabilità con il membro delegato dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice per l'animazione e il mantenimento del carisma salesiano mornesino.
2. Tale figura è nominata dall'Ispettrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice dell'Ispettorato di appartenenza. Non è inserita negli organi sociali. Potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La sua figura è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Campo Ligure, 28 febbraio 2021

Il Presidente



UNIONE
di CAMPO LIGURE
EX-ALLIEVI FMA

Michele Minetto

ODV